

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell'articolo 111 (*Controllo tecnico, contabile e amministrativo*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto del Direttore dei lavori e le modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile del Direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture.

La citata disposizione, anche a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*"; prevede, al comma 1, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Il suddetto decreto disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Il comma 1, prevede, infine, che qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

Il comma 2 del citato articolo 111 prevede, inoltre, che con il medesimo decreto siano, altresì, approvate le linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo affidate al direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Ai sensi del citato comma 2, il Direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento (RUP) e provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante, in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi di quanto previsto al comma 2, terzo periodo, del medesimo articolo 111, si applica l'articolo 216, comma 17, del Codice che stabilisce che, in via transitoria, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

In attuazione della predetta disposizione, l'ANAC ha trasmesso a questo Ministero la proposta di linee guida recanti, rispettivamente:

- "*Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto*" (art. 111, comma 1);
- "*Il Direttore dell'Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto*" (art. 111, comma 2).

Tali documenti sono stati sottoposti, da parte dell'ANAC, a consultazione pubblica preliminare, ai sensi del Regolamento dell'8 aprile 2015 recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione e del Regolamento del 27 novembre 2013 recante la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

Si è quindi proceduto, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 111 del Codice, alla richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le osservazioni formulate dal predetto Consiglio sono state inviate all'ANAC per le valutazioni di competenza.

Il presente Ministero ha, quindi, inviato lo schema di decreto al Consiglio di Stato, il quale nell'Adunanza della Commissione speciale del 19 ottobre 2016 ha reso il parere n. 2282/2016 del 3 novembre 2016. In considerazione delle osservazioni formulate nel predetto parere, l'ANAC ha formulato la proposta definitiva delle linee guida con nota prot. n. 0185848 del 15 dicembre 2016. A seguito dell'intervento del decreto legislativo n.56 del 2017, che reca disposizioni integrative e correttive del Codice dei contratti pubblici, lo schema di decreto di approvazione delle linee guida in parola è stato ulteriormente integrato ed è stato ritrasmesso dall'ANAC con nota prot. 0107787 del 15 settembre 2017.

Sono stati altresì acquisiti il parere della Conferenza Unificata in data e i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data....e in data.....

Le linee guida adottate ai sensi del citato articolo 111, commi 1 e 2, sono state articolate sulla base della seguente struttura, utilizzata per la descrizione delle diverse disposizioni:

TITOLO I - IL DIRETTORE DEI LAVORI

Capo I - PROFILI GENERALI

Art. 1. Definizioni

Art. 2. Incompatibilità

Art. 3. Rapporti con altre figure

Art. 4. Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Art. 5. Il coordinamento e la supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Capo II - FUZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE

Art. 6. Attestazione dello stato dei luoghi

Art. 7. La consegna dei lavori

Capo III - FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 8. Accettazione dei materiali

Art. 9. Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore

Art. 10. Modifiche e varianti contrattuali

Art. 11. Contestazioni e riserve

Art. 12. Sospensione del rapporto contrattuale

Art. 13. Gestione dei sinistri

Art. 14. Funzioni e compiti al termine dei lavori

Capo IV - CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Art. 15. Attività di controllo amministrativo contabile

Art. 16. I documenti contabili

Art. 17. Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata

TITOLO II - IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE

Capo I - PROFILI GENERALI

Art. 18. Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP

Art. 19. Incompatibilità

Art. 20. Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Capo II - FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 21. L'attività di controllo

Art. 22. Avvio dell'esecuzione del contratto

Art. 23. Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore

Art. 24. Contestazioni e riserve

Art. 25. Modifiche e varianti contrattuali

Art. 26. Sospensione del rapporto contrattuale

Art. 27. Gestione dei sinistri

Art. 28. Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto

Art. 29. Il controllo amministrativo-contabile

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30. Abrogazioni

Art. 31. Clausola di invarianza finanziaria

Art. 32. Entrata in vigore

In particolare, il Titolo I reca la disciplina del Direttore dei lavori ed è suddiviso in quattro Capi.

Il Capo I, rubricato "Profili generali", è suddiviso in cinque articoli.

L'Art. 1 fornisce la definizione di alcuni termini utilizzati nello schema di decreto, chiarendo, in particolare, in accoglimento delle osservazioni formulate sul punto dal Consiglio di Stato nel parere n. 2282/2016 del 3 novembre 2016, il significato delle *disposizioni di servizio* rivolte dal RUP al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture, nonché degli *ordini di servizio* impartiti dal direttore dei lavori, dal direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture o dal RUP all'esecutore.

L'Art. 2 contiene disposizioni in materia di incompatibilità. In particolare, in ossequio alla disciplina in materia di conflitto di interesse, di cui all'articolo 42 del Codice, valida anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, si prevede che al direttore dei lavori sia precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, di accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore; e che, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti intercorrenti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del codice, dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere. Resta ovviamente ferma la disciplina di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'Art. 3 contiene importanti precisazioni circa i rapporti del direttore dei lavori con il RUP, l'esecutore e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, se soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato. In particolare, l'articolo in esame chiarisce che il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Fermo restando il rispetto di tali disposizioni di servizio, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento. In riferimento ai rapporti tra esecutore e direttore dei lavori, l'articolo chiarisce che resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Infine, laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, viene chiarito che il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il direttore dei lavori. Sul punto, nel parere n. 2282/2016 del 3 novembre 2016 il Consiglio di Stato ha osservato che tale previsione "andrebbe espunta", in quanto superflua e tale da ingenerare dubbi. Si è ritenuto, tuttavia, di mantenere la previsione in parola dal momento che è stata formulata anche sulla base delle risultanze emerse nel corso della consultazione pubblica svolta dall'ANAC e, in particolare, dalla manifestata esigenza espressa dagli stakeholder di chiarire l'indipendenza delle due figure al fine di assicurare l'efficace svolgimento dei rispettivi compiti.

L'Art. 4 contiene disposizioni circa gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo. Il primo dei predetti strumenti è costituito dagli ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP, nonché annotati nel giornale dei lavori. Viene, quindi, disciplinata l'ipotesi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori: nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, disciplinata al successivo art. 14, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'articolo in esame richiama, inoltre, gli strumenti del processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove, da annotare nel giornale dei lavori, e le relazioni per il RUP.

L'Art. 5 reca disposizioni in tema di coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, i direttori operativi e gli ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori, il quale individua, anche di volta in volta, le attività da delegare agli stessi, coordinandone l'attività.

Le attività del direttore dei lavori si sviluppano in momenti diversi e successivi, interessando non solo la fase esecutiva dei lavori, ma anche una fase preliminare, che si pone a monte della esecuzione del contratto, alla quale è dedicata la disciplina contenuta nel Capo II del decreto, suddiviso in due articoli.

L'Art. 6 reca la disciplina dei compiti e delle funzioni del direttore dei lavori in ordine alle attività di attestazione dello stato dei luoghi. In particolare, è previsto che il direttore dei lavori fornisca al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori, ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto addivenire a conclusione per cause impreviste e imprevedibili.

L'Art. 7 è dedicato alla disciplina della consegna dei lavori, anch'essa prodromica rispetto all'effettivo inizio dei lavori. In accoglimento delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 2282/2016 del 3 novembre 2016, sono stati regolati gli aspetti di particolare rilievo relativi alle modalità e ai termini di consegna dei lavori sulla falsariga del previgente articolo 153 del d.P.R. n. 207/2010, essendo stati ritenuti pacificamente inclusi nei compiti del direttore dei lavori. È stato, inoltre, espressamente previsto che sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

L'articolo in esame disciplina, altresì, il caso in cui l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, nonché le ipotesi di consegna in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante e di sospensione della consegna da parte della stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore (che, comunque, non può durare oltre sessanta giorni). Nei casi di ritardo della consegna per fatto o colpa della stazione appaltante e di sospensione della stessa per forza maggiore il Rup ha l'obbligo di informare l'ANAC; inoltre, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile del direttore dei lavori nei confronti della stazione appaltante per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del medesimo, è previsto che tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

Altra disposizione prevede, poi, che il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi, chiarendo altresì il contenuto del predetto verbale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Il comma 11 dell'art. 7 individua la misura massima del rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate da riconoscere all'esecutore nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dal contratto dallo stesso presentata per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante. Tale misura, calcolata sull'importo netto del contratto, riprende quella di cui al previgente art. 157 del d.PR 207/2010.

Infine, l'articolo in esame disciplina l'ipotesi di consegna d'urgenza, stabilendo che il verbale di consegna indichi, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie e l'ipotesi di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, stabilendo che il direttore dei lavori rediga apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

Il Capo III è dedicato alle funzioni e ai compiti del direttore dei lavori in fase di esecuzione e si suddivide in sette articoli.

L'Art. 8 disciplina le attività di controllo del direttore dei lavori in relazione alla accettazione dei materiali. L'articolo 101, comma 3, del Codice, prevede, infatti, espressamente lo svolgimento di tale attività *“sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti”*. Al riguardo, l'articolo in esame chiarisce che il direttore dei lavori provvede all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e, in particolare, a quelle del capitolato speciale d'appalto, nonché ai contenuti dell'offerta, accertandone altresì la conformità, ove applicabile, a quanto disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee. Si precisa, inoltre, che il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue altresì, obbligatoriamente, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal capitolato speciale d'appalto.

Viene, quindi, previsto che il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, stabilendo le modalità e gli obblighi dell'esecutore.

Nell'ipotesi di rifiuto dell'esecutore di ottemperare all'ordine del direttore dei lavori di rimuovere i materiali non conformi alle caratteristiche tecniche previste nel contratto d'appalto, oltre alla previsione della trascrizione del rifiuto nel giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, è stata disciplinata l'esecuzione in danno come richiesto dal Consiglio di Stato nel parere n. 2282/2016 del 3 novembre 2016.

È previsto, inoltre, che i materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori e che l'accettazione definitiva si ha solo dopo la posa in opera. Sempre in conformità alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere, si è ribadito quanto previsto dal previgente art. 167 del d.P.R. n. 207/2010 in ordine alla permanenza dei diritti e dei poteri della stazione appaltante in sede di collaudo anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore. Viene chiarito che non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

È stabilito, altresì, che i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

È, poi, contemplata la possibilità per il direttore dei lavori o per l'organo di collaudo di disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'esecutore.

L'Art. 9, nell'ambito delle attività di verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore, individua i compiti che il direttore dei lavori - con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati - è tenuto a eseguire con riferimento ai lavori affidati in subappalto. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del codice. Sono, inoltre, specificate le attività di controllo per le ipotesi di risoluzione contrattuale, irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, in merito agli adempimenti dell'esecutore in relazione al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e all'autorizzazione in caso di interventi ricadenti in

zone soggette a rischio sismico. È previsto, inoltre, che il direttore dei lavori determini in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto; rediga apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotti i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose; rediga processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, specificando gli elementi che il direttore dei lavori è tenuto ad accertare; effettui le comunicazioni al RUP previste dall'art. 205, comma 1, del codice. Infine, nei casi in cui svolga l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori effettua le segnalazioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro), anche ai fini della comunicazione di tali provvedimenti all'ANAC. Non si è ritenuto di richiamare, invece, disposizioni già contenute nel predetto D.lgs. 81/2008, anche in considerazione del fatto che le norme ivi previste, dettate anche per i lavori privati, necessitano sempre di una preventiva verifica di compatibilità con la disciplina dei contratti pubblici.

L'Art. 10 è dedicato alla gestione delle modifiche e varianti contrattuali. L'articolo 106 del codice (*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*), stabilisce che le modifiche e le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui lo stesso RUP dipende. Pertanto, è stato previsto che il direttore dei lavori è tenuto a fornire al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al predetto articolo 106 e con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, è precisato che il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione. Inoltre, il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione. L'articolo in esame prevede espressamente che il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti. In caso di variazioni al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dello stesso dell'esecutore stesso.

Ai commi 4 e 5 dell'art. 10 sono disciplinate, rispettivamente, le attività relative all'ipotesi in cui la stazione appaltante debba aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto oppure oltre tale limite. In particolare, è previsto che nel primo caso (variazioni nei limiti del quinto) l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice. Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto, e a condizione che ricorrano i presupposti per le varianti ai sensi dell'articolo 106 del codice, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il RUP deve darne comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si

intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

Vengono, quindi, disciplinate le modalità di formazione dei nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, richiamando: a) il prezzario della stazione appaltante o i prezziari di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice, ove esistenti; b) le lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l'assimilazione, nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP. Qualora da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, è previsto che i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori devono essere approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Una norma di chiusura stabilisce che il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP (comma 8).

L'Art. 11 affronta il tema delle contestazioni e riserve.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 207 del Codice (ossia la disciplina concernente il Collegio consultivo tecnico), al direttore dei lavori è demandato anche il compito di comunicare al RUP eventuali contestazioni dell'esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il comma 1 descrive la procedura per la gestione di tali contestazioni.

Dopo aver previsto che l'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili (comma 2), sono disciplinati i compiti del direttore dei lavori nel caso in cui l'esecutore firmi il registro di contabilità con riserva (comma 3) e gli adempimenti da compiere nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro di contabilità.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

L'Art. 12 reca la disciplina delle funzioni del direttore dei lavori in caso di sospensione dei lavori, prevedendo che quest'ultimo disponga visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e che dia le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Per il caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse dall'impossibilità di proseguire utilmente i lavori, da ragioni di necessità, di pubblico interesse o dipendenti da forza maggiore (disciplinate ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107), è previsto che il contratto debba contenere una

clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore sulla base di criteri predeterminati ed indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 2. Nell'individuazione di tali criteri si è provveduto a richiamare i medesimi già elencati all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e a richiamare, per la misura degli interessi moratori previsti dal criterio di cui alla citata lettera b), gli interessi legali di mora di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Sul punto, nel citato parere reso sullo schema di decreto il Consiglio di Stato ha rilevato l'inopportunità di prevedere un termine fisso di cinque giorni entro il quale il direttore dei lavori è tenuto a redigere il verbale di ripresa dei lavori, ritenendo preferibile un riferimento temporale più elastico come previsto nel previgente Regolamento n. 207/2010 ("non appena venute a cessare le cause della sospensione"). Tuttavia, dal momento che ai sensi dell'art. 107, co. 3, del nuovo codice, il direttore dei lavori necessita della disposizione di ripresa dei lavori da parte del RUP e della indicazione da parte di quest'ultimo del nuovo termine contrattuale - non prevista nel previgente art. 158, co. 6, del Regolamento - si è ritenuto di utilizzare il precedente riferimento temporale ("non appena siano venute a cessare le cause di sospensione") per regolare i tempi della comunicazione del direttore dei lavori al RUP sulla cessazione delle cause della sospensione, finalizzata all'adozione della disposizione di ripresa dei lavori. Mentre, per la redazione del verbale, è stato previsto un termine breve (di cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori) proprio in considerazione della presenza di un passaggio preliminare (l'ordine di ripresa dei lavori da parte del RUP) non richiesto dalla norma previgente.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. In generale, è prevista l'iscrizione a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori delle contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori.

Infine, è espressamente previsto che il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate all'articolo 107 del codice. Sul punto, il Consiglio di Stato ha evidenziato nel parere reso sullo schema di decreto, che l'art. 107, comma 6, del codice prevede che sia la stazione appaltante (e non il direttore dei lavori) a rispondere nei confronti dell'esecutore delle sospensioni illegittime. Pertanto, la previsione in esame è stata riformulata chiarendo che si tratta della responsabilità del direttore dei lavori nei confronti della stazione appaltante (e non nei confronti dell'operatore economico, che potrà agire esclusivamente nei confronti della stazione appaltante).

L'Art. 13 disciplina l'eventualità in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, individuando i compiti del direttore dei lavori nella redazione di una relazione descrittiva del fatto e delle presumibili cause e nella adozione degli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Ad ogni modo, è previsto che in tali casi l'esecutore è tenuto ad adottare tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto e che resta a carico dello stesso l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tale evenienza è tenuto a farne denuncia al direttore dei lavori, il quale - al fine di determinare l'eventuale risarcimento dovuto all'esecutore - ha il compito di redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore, accertando: a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore; d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Art. 14 disciplina le attività del direttore dei lavori al termine dell'intervento, prevedendo che quest'ultimo curi l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'articolo 102, comma 9, lett. b), del Codice, e - a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori - effettui i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, rilasciando tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori (che deve essere poi inviato al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore). In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori deve redigere in contraddittorio con l'esecutore il verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Con riferimento alla fase di collaudo, sono state fornite solo alcune indicazioni in relazione alle competenze del direttore dei lavori, in considerazione dell'emanazione in materia del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 102, comma 8, del Codice. In particolare, è previsto che il direttore dei lavori:

- a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Il Capo IV reca la disciplina dei compiti e delle funzioni del direttore dei lavori in relazione alle attività di controllo amministrativo-contabile, essendo demandato a quest'ultimo il controllo della spesa legata all'esecuzione dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

L'Art. 15, a tal fine, prevede che il direttore dei lavori provveda a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e alle conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Tale attività deve essere svolta in modo che il direttore dei lavori possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

L'Art. 16 elenca, quindi, i diversi documenti contabili, descrivendone il contenuto e le modalità di compilazione, e prevedendo che tali documenti sono predisposti e tenuti dal direttore dei lavori oppure dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dallo stesso delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimenti dei dati.

Si tratta dei seguenti documenti: a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c) il registro di contabilità; d) lo stato di avanzamento lavori (SAL); e) il conto finale dei lavori.

In particolare, sulle modalità e tempi per i pagamenti, è prevista l'immediata trasmissione al RUP, da parte del direttore dei lavori, dello stato di avanzamento, affinché il RUP emetta il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento.

L'Art. 17 prevede che la contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nelle presenti linee guida.

In ordine al mancato utilizzo di strumenti elettronici di contabilità, è stata ripresa la formulazione più stringente proposta dal Consiglio di Stato al fine di evitare l'introduzione di una deroga generalizzata; pertanto, il mancato ricorso alla contabilità computerizzata è consentito se congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'A.N.AC., e comunque per il periodo strettamente necessario per l'adeguamento della stazione appaltante. In tal caso, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, mediante apposizione, sulle fatture di spesa, di un visto del direttore dei lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Il Titolo II reca la disciplina del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture ed è suddiviso in due Capi.

Il Capo I è dedicato alla disciplina di alcuni profili di carattere generale e si compone di tre articoli.

L'Art. 18 contiene previsioni in merito ai rapporti tra il direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi o forniture e il RUP, laddove le due figure non coincidano. Infatti, l'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, ad eccezione dei casi indicati al paragrafo 10 delle Linee Guida n. 3 adottate dall'A.N.AC. ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice. Precisamente, il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto di tali disposizioni di servizio, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

È disciplinato, inoltre, il caso in cui il RUP impartisca un ordine di servizio all'esecutore che secondo il direttore dell'esecuzione potrebbe compromettere la regolare esecuzione del contratto, prevedendo che lo stesso direttore dell'esecuzione deve comunicare per iscritto al RUP le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest'ultimo conferma la propria tale posizione il direttore dell'esecuzione deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.

Infine, si prevede che il direttore dell'esecuzione può proporre al RUP la nomina di un assistente che collabora con lo stesso direttore dell'esecuzione nel verificare che le prestazioni da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, stabilendo, inoltre, che l'assistente

risponde della propria attività direttamente al direttore dell'esecuzione e svolge, in particolare, i compiti individuati dal medesimo direttore dell'esecuzione, nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 21 a 29.

L'Art. 19 contiene, in materia di incompatibilità, disposizioni analoghe a quelle dettate per il direttore dei lavori all'Art. 2 del decreto, stabilendo che al direttore dell'esecuzione è preclusa, dal momento dell'aggiudicazione e fino alla verifica di conformità, l'accettazione di nuovi incarichi professionali dall'esecutore e che, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del codice, dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.

L'Art. 20 disciplina gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo, individuati negli ordini di servizio, tramite i quali il direttore dell'esecuzione di contratti di servizi o forniture impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie; nei processi verbali di accertamento di fatti; e nelle relazioni per il RUP. E' prevista la forma scritta degli ordini di servizio nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni, ipotesi, questa, che deve essere congruamente motivata dalle stazioni appaltanti e comunicata all'A.N.AC., e comunque ammissibile solo per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione. In caso di forma scritta degli ordini di servizio l'esecutore deve restituire gli stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Il Capo II è dedicato alla disciplina delle funzioni e compiti in fase di esecuzione e si compone di nove articoli.

L'Art. 21 disciplina l'attività di controllo. Al direttore dell'esecuzione è attribuito il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. In particolare, tale attività di controllo deve essere indirizzata a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. Inoltre, il direttore dell'esecuzione è tenuto a segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

L'Art. 22 fissa i compiti del direttore dei lavori nella fase di avvio dell'esecuzione del contratto, dopo che il contratto è divenuto efficace. In particolare, sulla base delle indicazioni del RUP, il direttore dell'esecuzione fornisce all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redige, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati: a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività; b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione

appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Viene poi disciplinata l'ipotesi di esecuzione anticipata del contratto, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, ossia quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti. In tal caso, è previsto che il direttore dell'esecuzione indichi nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese. Quando, invece, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Al successivo Art. 23 sono indicate le funzioni del direttore dell'esecuzione con riferimento al rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore. In particolare, si prevede che il direttore dell'esecuzione: a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c) accerta le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del codice.

L'Art. 24 affronta la disciplina delle contestazioni e delle riserve, prevedendo che il direttore dell'esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili. Il direttore dell'esecuzione effettua, inoltre, le comunicazioni al RUP di cui all'art. 205 del codice.

Oggetto dell'Art. 25 è la gestione delle varianti. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Codice, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Tale previsione del codice non è stata replicata nella disposizione in esame, così come indicato dal Consiglio di Stato, mentre è stato previsto che il direttore dell'esecuzione fornisca al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato articolo 106.

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche e le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante. In caso di variazioni contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso dell'esecutore stesso.

Con riferimento alle varianti entro il limite del quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto, e a condizione che ricorrano i presupposti per le varianti ai sensi dell'articolo 106 del codice, la stazione appaltante procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, che il RUP deve comunicare all'esecutore. Nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, l'esecutore deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei quindici giorni successivi al ricevimento di tale dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP, si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati: a) raggugliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto; b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Infine, è previsto che il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

L'Art. 26 disciplina la sospensione del rapporto contrattuale, attribuendo al direttore dell'esecuzione il compito di redigere apposito verbale nel quale siano indicati, oltre a quanto previsto dall'articolo 107, comma 1, del codice, anche l'imputabilità delle cause della sospensione e le prestazioni già effettuate. Come in tema di disciplina del direttore dei lavori, anche in questo caso è previsto che - per il caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse dall'impossibilità di proseguire utilmente il contratto, da ragioni di necessità, di pubblico interesse o dipendenti da forza maggiore (disciplinate ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107), - il contratto debba contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore, in considerazione del rinvio all'art. 1382 del codice civile (*Effetti della clausola penale*) contenuto nel comma 6 dell'art. 107.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

L'Art. 27 è dedicato alla disciplina della gestione dei sinistri e riporta disposizioni analoghe a quelle dettate per il direttore dei lavori all'art. 13.

Al successivo Art. 28 sono indicati le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione al termine dell'esecuzione del contratto. In particolare, si prevede che il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

L'Art. 29 dispone circa le attività attribuite al direttore dell'esecuzione per il controllo amministrativo-contabile. Durante l'esecuzione del contratto, infatti, il direttore dell'esecuzione deve provvedere al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale"). Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

Il Titolo III, rubricato "Disposizioni finali", si compone di tre articoli.

L'Art. 30, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 217, comma 1, lettera u), del codice, prevede che alla data di entrata in vigore del decreto, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

L'Art. 31 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'Art. 32 prevede l'adozione di un decreto integrativo per disciplinare le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica e i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità.

L'Art. 33 disciplina l'entrata in vigore del decreto.